

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4208

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa della deputata CENTEMERO

Modifiche all'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernenti l'applicazione del principio di pari opportunità nella composizione dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

*Presentata il 10 gennaio 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi economica internazionale non ha risparmiato nessuno o quasi. Dalla finanza all'artigianato, passando per l'industria e fino ai servizi, non c'è categoria o settore produttivo che non abbia subito i contraccolpi negativi del « *black-out* » dell'economia internazionale negli ultimi anni. I dati del rapporto « *Impresa in genere* » realizzato dall'Unione italiana delle camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) mostrano che tra il 2010 e il 2015 le imprese a guida o a prevalenza femminile sono aumentate di 35.000 unità, il 65% dell'incremento totale. Una dinamicità che triplica quella maschile (3,1% di tasso di crescita contro lo 0,5% degli imprenditori uomini) e che ha portato a quota 1.312.000 le imprese rosa. Tutto ciò avviene in un contesto nel quale, invece, lo *stock* generale di imprese iscritte nei registri delle

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) è cresciuto nel 2014 soltanto dello 0,53%. Gli ultimi dati Eurostat assegnano all'Italia, una volta tanto, un primato europeo: siamo il Paese con il numero maggiore di imprese femminili e professioniste, con 1.758.794 lavoratrici autonome (tra imprenditrici e professioniste) davanti al Regno Unito (1.532.600), alla Germania (1.383.800), alla Spagna (982.600), alla Francia (969.900), ma anche davanti ai Paesi scandinavi che sono all'avanguardia in Europa nel campo delle pari opportunità. A guidare la crescita del lavoro indipendente femminile sono soprattutto le imprenditrici artigiane il cui numero è aumentato dell'1,9% negli ultimi dieci anni. Questi dati, di per sé sbalorditivi, sono ancora più dirompenti se associati alla considerazione che in alcuni settori, come il terziario, le donne hanno superato e risolto

la questione meridionale infatti, nella classifica nazionale delle imprese rosa nel settore terziario si evidenzia che la stragrande maggioranza di imprenditrici si trova al centro-sud, con Avellino e Benevento a guidare la classifica con, rispettivamente il 38,3% e il 37,2% di imprenditrici, seguite da Frosinone con il 37,1% Grosseto con il 36,4%, Isernia con il 36,2% e La Spezia con il 35,1%.

Analizzando i dati relativi ai settori di attività, poi, emerge che la presenza femminile è preponderante soprattutto nelle imprese attive nel mondo dei servizi, dove l'incidenza dell'imprenditoria femminile è pari al 35,6% sul totale degli imprenditori. Si attestano al 31,3% poi, i valori relativi al settore dell'agricoltura e al 28,2% quelli relativi all'industria. Non mancano, comunque, settori emergenti in cui le imprese femminili stanno iniziando ad affermarsi, come le attività immobiliari, con il 44,8% di imprenditrici sul totale, quelle dei servizi di supporto alle imprese, con il 34%, e quelle assicurative e finanziarie, con il 30%.

Inoltre, i dati mostrano un numero di imprenditrici sotto i 35 anni in continuo aumento, le cui imprese costituiscono il 14% del totale, percentuale superiore rispetto alle imprese giovanili maschili. A ciò si aggiunge il fatto che sono molte le donne che dimostrano di avere una marcia in più anche nel settore dell'*Information and communication technology*, lanciandosi nell'istituzione di *start up* e dando vita a imprese funzionanti e al passo con i tempi. Solo Milano vanta 802 *start up* rosa, seguita da Roma, Torino e Firenze.

Alla luce dei dati appena esposti l'osservatorio di Confartigianato ha anche evidenziato tutte le criticità del *welfare* nei confronti delle donne e delle loro possibilità di conciliare tempi di cura familiare e aspirazioni di carriera. Si precisa che i dati riportati vanno interpretati tenendo presente che molte delle unità imprenditoriali considerate sono micro imprese, con uno o due addetti. Resta, comunque, il punto centrale della vivacità

produttiva delle donne, che però non viene minimamente rappresentata nella composizione dei consigli delle CCIAA, dove le donne sono una rarità. Si ripete dunque, anche negli organismi camerali ai quali la legge affida rilevanti funzioni di coordinamento e di assistenza alle imprese locali al punto da farne un vero e proprio « sportello » della Repubblica aperto alle piccole e medie imprese italiane, quella divaricazione tra le potenzialità produttive delle donne e le opportunità loro concesse per dimostrarle. Per questa ragione, con la presente proposta di legge ci si prefigge di riequilibrare la rappresentatività tra i generi nella composizione dei consigli camerali, assecondando quel *trend* di crescita dell'imprenditoria femminile evidenziato dai dati riportati. La presente proposta di legge prevede, pertanto, modifiche all'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che reca l'ordinamento delle CCIAA. La presente proposta di legge consta di tre articoli, così riassumibili. L'articolo 1 innova profondamente l'articolo 10 della legge n. 580 del 1993, che disciplina la composizione dei consigli camerali. Vengono, infatti, introdotti due commi, il 2-*bis* e il 6-*bis*, che fissano le quote minime di rappresentanza di uno dei due generi, delegando gli statuti delle CCIAA a determinare le procedure di coordinamento tra le associazioni rappresentative di tutti i settori produttivi menzionati nel medesimo articolo 10. All'articolo 2 si prevede che in caso di violazione alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 le CCIAA siano soggette alla riduzione del loro finanziamento ordinario, secondo le misure e le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Infine, l'articolo 3 prevede che le disposizioni di cui alla legge acquistino efficacia a decorrere dal primo rinnovo del consiglio camerale successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 2, comma 2.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nella composizione del consiglio deve essere osservato il principio di pari opportunità. A tale fine, nel rispetto del numero di consiglieri previsto dal comma 1, per il genere meno rappresentato è fissata una quota minima pari a:

a) 9 consiglieri, nel caso di cui alla lettera a) del comma 1;

b) 10 consiglieri, nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I criteri di riparto dei componenti del consiglio fissati dai commi 3, 4 e 5 devono essere coordinati con le quote previste dal comma 2-bis. Gli statuti determinano le procedure dei settori di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 al fine di garantire il rispetto delle quote previste dal citato comma 2-bis anche in caso di elezione diretta del consiglio ai sensi del comma 8 dell'articolo 12 ».

## ART. 2.

1. In caso di violazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 6-bis dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, è prevista una riduzione del finanziamento ordinario delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la parte derivante da contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale

svolte per conto della pubblica amministrazione.

2. La misura della riduzione del finanziamento ordinario di cui al comma 2 e le modalità della sua applicazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dal primo rinnovo del consiglio camerale successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 2, comma 2.

